

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO PORDENONE PORDENONE**

### **Art. 1 Costituzione e sede**

È costituita l'associazione denominata "Associazione Teatro Pordenone", con sede in Pordenone via Roma, 3, presso il Teatro Verdi.

### **Art. 2 Finalità**

L'Associazione ha come finalità primaria quella di contribuire alla formazione sociale e culturale della collettività, attraverso la diffusione della cultura teatrale, musicale e dello spettacolo in generale.

A tal fine l'Associazione gestisce direttamente il Teatro Verdi di Pordenone, ed eventualmente di altri spazi culturali della città e del territorio provinciale, definisce il progetto culturale imperniato principalmente sulla valorizzazione delle opportunità offerte dal nuovo complesso teatrale e ne persegue la migliore realizzazione.

A titolo esemplificativo l'Associazione cura:

- la programmazione e la gestione di attività teatrali, musicali e dello spettacolo in genere;
- la produzione di eventi, da realizzarsi secondo le forme e le modalità previste dalla normativa vigente;
- lo sviluppo dell'attività di ricerca e di sperimentazione dei linguaggi e dei modi espressivi, in particolare teatrali e musicali, con specifica attenzione al rapporto con le scuole e con le attività connesse all'educazione permanente;
- la realizzazione di collaborazioni e di iniziative idonee a favorire un organico rapporto sia con le associazioni e le realtà del territorio, che perseguono scopi analoghi a quelli propri, sia con il sistema culturale regionale;
- la documentazione e archiviazione dell'attività culturale al fine di costituire un archivio del patrimonio culturale a disposizione della generalità dei cittadini, nei casi e con le modalità previste dalla Legge;
- ogni ulteriore iniziativa utile al conseguimento delle proprie finalità, comprese le attività commerciali e finanziarie nonché quelle ulteriori accessorie e strumentali utili ed opportune, in quanto non precluse dalla normativa vigente.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

### **Art 3 - Socio fondatore e socio sostenitore**

Sono Soci fondatori a tempo indeterminato: il Comune di Pordenone e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Sono Soci sostenitori tutti i soggetti pubblici o privati italiani, o stranieri, persone fisiche o enti che contribuiscono annualmente alla gestione, nelle forme e nella misura determinata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

L'ammissione dei Soci sostenitori è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione.

### **Art. 4 - Diritti ed obblighi degli associati**

Ogni associato ha diritto ad un voto nell'Assemblea dei Soci ed è tenuto a versare:

- a) la quota di adesione costitutiva del Fondo di dotazione;
- b) la quota associativa annuale, il cui esatto importo dovrà essere determinato dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, entro la data di approvazione del Conto economico preventivo dell'anno.

La quota di adesione è fissata nell'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) per i Soci fondatori ed in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per i Soci sostenitori. Il versamento della quota di adesione costituisce "conditio sine qua non" per l'assunzione della qualifica di associato.

I soci fondatori sostengono l'attività dell'Associazione anche con un significativo contributo annuo.

L'importo della quota associativa e dei contributi dei soci fondatori è commisurato alle esigenze di copertura delle spese di gestione dell'Associazione e di funzionamento dei suoi organismi statutari. Tutti gli associati possono, oltre che con il versamento della quota annuale e dei contributi, concorrere all'attività dell'Associazione attraverso la prestazione diretta di servizi o la collaborazione di proprio personale, con modalità stabilite da apposite convenzioni.

#### **Art. 5 - Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci,
- b) il Consiglio di amministrazione con il suo Presidente,
- c) il Revisore.

#### **Art. 6 - Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, che intervengono in proprio o per mezzo dei propri rappresentanti legali o loro delegati con atto scritto.

Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno. Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno dovranno essere esaminati e approvati il conto economico preventivo annuale, compreso il progetto di attività e il bilancio consuntivo. Tale termine, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere differito al 30 (trenta) giugno qualora ricorrano particolari esigenze.

L'Assemblea inoltre, viene convocata ogni qualvolta lo decida il Consiglio di amministrazione o quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno 1 dei Soci fondatori o da almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

L'assemblea dei soci viene convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o anche altrove, purché nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

La convocazione avviene mediante comunicazione diretta agli aventi diritto, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica certificata, inviati almeno 8 giorni solari prima della riunione.

All'Assemblea compete:

- a) deliberare sull'ammissione di eventuali nuovi associati;
  - b) approvare il bilancio consuntivo, il conto economico preventivo annuale, e le linee strategiche definite dal Consiglio di Amministrazione;
  - c) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione nonché il Revisore;
  - d) quantificare l'indennità del Presidente ed il compenso spettante al Revisore;
  - e) deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'importo delle quote associative annuali;
  - f) deliberare eventuali modifiche statutarie compresa l'eventuale trasformazione dell'Associazione;
  - g) deliberare lo scioglimento volontario dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, nel rispetto degli eventuali obblighi di destinazione imposto dalla legge.
  - h) deliberare su argomenti sottoposti alla Sua attenzione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- L'Assemblea è legalmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti e, in seconda convocazione, effettuabile almeno due ore dopo, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto è appresso previsto.

Dovranno essere assunte con la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati le deliberazioni di cui alla lettera f) e g). Per dette deliberazioni è in ogni caso necessaria la presenza ed il voto favorevole di tutti i soci fondatori.

L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e che:

a) eccetto per le assemblee totalitarie, nell'avviso di convocazione venga indicato il link tramite il quale si potrà effettuare il collegamento o, in alternativa, i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

La votazione delle delibere proposte si svolgerà tramite appello nominativo di ciascuno dei partecipanti.

Ciascun partecipante che sia portatore di una o più deleghe, dovrà trasmetterle in copia al Presidente e/o al segretario prima dell'inizio dell'assemblea.

Nel caso in cui, per motivi tecnici:

- all'ora prefissata, e nei successivi venti minuti, il collegamento con il link comunicato non fosse possibile, l'assemblea dovrà essere riconvocata per una data successiva;

- in corso di assemblea, venisse interrotto il collegamento con il segretario verbalizzante, e non ripreso entro i successivi venti minuti, la riunione sarà considerata conclusa dal presidente dell'assemblea e saranno mantenute valide le deliberazioni adottate sino al momento della interruzione.

Di quanto sopra dovrà essere dato atto nel verbale di assemblea.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sia presente il soggetto verbalizzante, segretario o notaio, (agorà virtuale), indipendentemente dal luogo fisico ove sia avvenuta la formale convocazione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, anche la eventuale videoregistrazione previa informativa datane agli associati.

Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario, esterno all'Assemblea, designato dal Presidente ed è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

#### **Art. 7 - Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea dei Soci, è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, scelti tra persone dotate di comprovata professionalità ed esperienza in settori culturali e/o giuridici attinenti alle specifiche finalità dell'Associazione o alla gestione amministrativa.

Per il tempo in cui manterranno la posizione di socio, spetta:

- al Comune di Pordenone, e per esso al proprio sindaco pro-tempore, indicare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e un consigliere, i quali saranno eletti dall'Assemblea;

- alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e per essa al proprio Presidente pro-tempore, indicare due consiglieri, i quali saranno eletti dall'Assemblea.

Il rimanente componente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea tra le persone designate dai Soci sostenitori o in mancanza dal Socio Comune di Pordenone.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

La carica di consigliere di amministrazione è esercitata a titolo gratuito.

Alla scadenza del mandato, il Consiglio continua ad esercitare le proprie funzioni in regime di "prorogatio" nei limiti previsti dalla normativa vigente, fino a che non sia nominato il nuovo Consiglio.

Qualora, per qualsiasi causa, venga a cessare dalla carica uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione, lo stesso dovrà convocare l'assemblea dei soci per la sua sostituzione entro novanta giorni dalla cessazione della carica.

Qualora la cessazione della carica dipenda dalle dimissioni rese da un consigliere, questo rimarrà in carica sino al momento della sua sostituzione.

Qualora venga a mancare per qualsiasi causa la totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, per la sostituzione dei consiglieri di sua competenza, potrà essere convocata anche ad iniziativa di un solo socio, sia fondatore che sostenitore.

Nel frattempo, il Revisore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, fino a che non venga ricostituito il Consiglio di Amministrazione almeno nel numero dei componenti previsto dallo statuto.

La revoca degli amministratori indicati dai Soci fondatori può essere disposta in ogni tempo, dal legale rappresentante dell'ente competente per la rispettiva nomina, senza necessità di motivazione, ed anche in assenza di giusta causa.

In caso di revoca disposta in assenza di giusta causa, nulla è dovuto all'amministratore revocato, a titolo di risarcimento del danno, poiché l'assunzione dell'incarico di amministratore comporta l'accettazione della presente clausola e la conseguente rinuncia al diritto di richiedere il risarcimento del danno.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal proprio Presidente, con avviso inviato a tutti i consiglieri ed al Revisore, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto ad un giorno solare.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria almeno sei volte l'anno, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne venga fatta richiesta per iscritto da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri inerenti la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Esso fra l'altro:

- a) definisce gli indirizzi di proposta culturale e di gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- b) propone all'assemblea l'ammontare della quota associativa annuale a carico degli associati;
- c) predispone il conto economico preventivo, il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea dei soci;
- d) delibera sull'accettazione di donazioni e lasciti e sulle operazioni immobiliari e finanziarie;
- e) nomina e revoca il direttore del teatro, determinandone altresì la durata dell'incarico, le competenze amministrative, organizzative e di coordinamento, e disponendo in ordine al relativo trattamento economico;
- f) nomina e revoca i consulenti artistici, stabilendo sia la durata dell'incarico che il trattamento economico;
- g) approva i programmi di attività artistica previa verifica della loro compatibilità con il Conto economico preventivo dell'esercizio in corso e con i bilanci degli esercizi futuri interessati dal programma di attività stessa;
- h) approva il programma di attività gestionale sulla base degli indirizzi stabiliti;
- i) autorizza la stipula delle convenzioni con Enti, Associazione, gruppi, ecc. che coinvolgano o implicano impegni organizzativi od economici per periodi superiori all'anno ovvero per importi superiori a euro 100.000 (centomila/00);
- j) propone all'Assemblea dei soci l'ammissione di eventuali nuovi associati;

Il consiglio può delegare al Presidente, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione o al Direttore talune proprie attribuzioni analiticamente indicate salva sempre la facoltà di esercitare direttamente le dette funzioni, ai delegati spetta nei limiti della delega la rappresentanza dell'Associazione;

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. In caso di reiterate assenze ingiustificate (in numero superiore a due consecutive) il consigliere di Amministrazione decade automaticamente dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione può essere svolto anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei Consiglieri e che:

a) eccetto per i Consigli totalitari, nell'avviso di convocazione venga indicato il link tramite il quale si potrà effettuare il collegamento o, in alternativa, i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

La votazione delle delibere proposte si svolgerà tramite appello nominativo di ciascuno dei partecipanti.

Nel caso in cui, per motivi tecnici:

- all'ora prefissata, e nei successivi venti minuti, il collegamento con il link comunicato non fosse possibile, il Consiglio dovrà essere riconvocato per una data successiva;

- in corso di Consiglio, venisse interrotto il collegamento con il segretario verbalizzante, e non ripreso entro i successivi venti minuti, la riunione sarà considerata conclusa dal presidente e saranno mantenute valide le deliberazioni adottate sino al momento della interruzione.

Di quanto sopra dovrà essere dato atto nel verbale delle delibere.

In questa ipotesi, la riunione del Consiglio deve ritenersi svolta nel luogo ove sia presente il soggetto verbalizzante indipendentemente dal luogo fisico ove sia avvenuta la formale convocazione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario del Consiglio quale prova della presenza dei consiglieri, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, anche la eventuale videoregistrazione previa informativa datane agli associati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria l'approvazione della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 8 - Presidente**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione;

- convoca l'assemblea degli associati ed il Consiglio di Amministrazione;

- vigila sull'attività dell'Associazione;

- indirizza ed assiste le iniziative dell'Associazione nei rapporti istituzionali esterni e nei rapporti con gli associati;

- esercita le attribuzioni che gli sono demandate dal Consiglio d'Amministrazione;

In caso di assenza, impedimento o "vacatio" del Presidente, le funzioni di legale rappresentanza vengono assolve dal consigliere più anziano di età.

#### **Art. 9 - Il direttore del teatro**

Il direttore del teatro è nominato dal consiglio di amministrazione fra persone, estranee al consiglio stesso, altamente qualificate per l'esperienza maturata nell'ambito delle attività teatrali e/o delle organizzazioni culturali.

Al direttore compete la conduzione amministrativa ed organizzativa dell'associazione secondo le direttive stabilite dal consiglio di amministrazione all'atto della nomina e nei limiti delle risorse economiche previste nel Conto economico preventivo approvato; è il capo degli uffici e del personale. Partecipa alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea esprimendo pareri di natura tecnica non vincolanti sugli atti in discussione.

Il direttore del teatro, sulla base degli indirizzi culturali e delle linee strategiche definite dal Consiglio di amministrazione, elabora e definisce, i programmi di attività nonché, di concerto con i consulenti artistici, i programmi artistici da sottoporre all'approvazione del Consiglio, ed è responsabile della loro attuazione nei limiti delle risorse economiche previste dal Conto economico preventivo approvato.

Lo stesso non può accettare ulteriori incarichi simili senza preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

La carica di direttore è incompatibile con altra carica all'interno dell'Associazione.

#### **Art. 10 - I consulenti artistici**

I consulenti artistici sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone qualificate ed esperte nei settori musicali e/o teatrali e negli ambiti culturali dell'Associazione.

I consulenti artistici:

- unitamente al direttore del teatro elaborano i programmi di attività artistica e quanto a questa collegati dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
- propongono spettacoli, progetti ed iniziative culturali di ricerca e formazione e curano la collaborazione con realtà associative del territorio, esperti, centri di ricerca e di studi, imprese, istituzioni pubbliche e private;
- collaborano alle iniziative artistiche deliberate dagli organi di amministrazione.

Ciascuno dei consulenti, sulla base delle linee di politica culturale indicate dal Consiglio di amministrazione, e con il coordinamento del direttore, è responsabile per la definizione e l'attuazione del programma nell'ambito di sua competenza. I consulenti artistici non hanno poteri di spesa e/o di rappresentanza.

#### **Art. 11 - Il Revisore**

Il revisore ed un revisore supplente sono eletti dall'Assemblea dei Soci tra le persone iscritte al ruolo dei Revisori Contabili.

Il revisore dura in carica 4 anni e può essere confermato per una sola volta. Il Revisore può essere anticipatamente revocato dall'Assemblea per gravi e comprovati motivi.

Il Revisore assiste alle sedute dell'Assemblea e a quelle del consiglio di Amministrazione.

In caso di mancanza del Revisore per dimissioni o altre cause, ad esso subentra automaticamente il Revisore supplente fino alla scadenza del mandato originario.

Alla scadenza del mandato, il revisore rimane in carica fino alla nomina del nuovo.

Compete al revisore:

- a) vigilare sulla gestione finanziaria dell'Associazione;
- b) accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
- c) esaminare le proposte di conto economico preventivo e di bilancio consuntivo, esprimendo, in apposite relazioni, il parere di competenza;
- d) effettuare periodicamente verifiche di cassa.

#### **Art. 12 - Patrimonio e proventi**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di adesione versate, che costituiscono il fondo di dotazione, dalle attrezzature e dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti, nonché da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, eredità e da quant'altro pervenga all'Associazione a qualunque titolo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali dei soci;
- b) dai contributi e finanziamenti assegnati annualmente dallo Stato, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, dal Comune di Pordenone;
- c) da altri contributi di esercizio dei soci;
- d) da contributi e finanziamenti di altri enti pubblici e privati;
- e) dal reddito dei beni costituenti il patrimonio;
- f) dai proventi di gestione;

g) dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività commerciali.

L'ammontare delle entrate e delle spese dovrà essere finalizzato alla chiusura in pareggio dell'esercizio finanziario.

#### **Art. 13 - Bilancio**

L'anno sociale e finanziario decorre dall'1° (primo) gennaio e termina al 31 (trentuno) dicembre.

Il conto economico preventivo annuale, accompagnato dalla relazione progettuale e dalla relazione del Revisore, devono essere approvati dall'Assemblea dei Soci entro il 30 (trenta) aprile dell'anno di competenza o, al più tardi, entro il 30 (trenta) giugno qualora ricorrano particolari esigenze ed il Consiglio di Amministrazione lo abbia deliberato.

Il conto economico preventivo deve essere predisposto e deliberato ispirandosi a criteri di prudenza che tendano almeno all'equilibrio economico. Ove ciò non fosse possibile, il Consiglio di Amministrazione ne motiverà le ragioni.

Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea che lo approverà, al fine di consentire al Revisore il rilascio della propria relazione almeno 15 (quindici) giorni prima della suddetta Assemblea.

Il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione sull'attività svolta e dalla relazione del Revisore, dovrà essere approvato entro il 30 (trenta) aprile o, al più tardi, entro il 30 (trenta) giugno qualora ricorrano particolari esigenze ed il Consiglio di Amministrazione lo abbia deliberato.

Gli avanzi di esercizio verranno destinati a riserva o investiti nell'attività degli esercizi successivi o per ripianare eventuali disavanzi qualora realizzati.

Durante la vita dell'Associazione è comunque vietata qualsiasi distribuzione – anche indiretta – di utili o avanzi di gestione, nonché delle riserve accantonate e/o del capitale dell'Associazione.

Eventuali disavanzi dovranno essere sanati con riserve, con avanzi di esercizi precedenti o attraverso programmi di ripiano che dovranno essere approvati dall'assemblea con il voto favorevole di tutti i Soci fondatori.

Qualora il disavanzo di gestione accertato a consuntivo non sia stato sanato entro sei mesi dalla conclusione del successivo esercizio, secondo le modalità di cui al precedente comma, gli organi sociali decadono automaticamente e vengono sostituiti entro i successivi trenta giorni da un commissario straordinario nominato dal Sindaco del Comune di Pordenone, che provvede alla liquidazione dell'Associazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea deve rimanere depositato presso la sede dell'Associazione affinché ogni associato possa prenderne visione e richiederne copia.

#### **Art. 14 - Recesso degli associati**

Il recesso degli associati è consentito con preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla data di chiusura di ciascun esercizio ed ha effetto con lo scadere dell'esercizio in corso.

L'associato che abbia esercitato il diritto di recesso non può recuperare i contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 15 - Scioglimento e liquidazione**

L'assemblea degli associati può deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'associazione nei seguenti casi:

- a) per volontà degli associati;
- b) per impossibilità di conseguire lo scopo statutario;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

Lo scioglimento avviene di diritto, ed anche in assenza di apposita deliberazione assembleare che ne prenda atto, qualora si verifichi quanto previsto nel penultimo comma del precedente articolo 13.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Associazione verrà posta in liquidazione e verrà nominato dal Sindaco del Comune di Pordenone un Commissario Liquidatore che provvederà alla liquidazione dell'intero patrimonio secondo le modalità di legge.

L'Assemblea che ha stabilito lo scioglimento, delibera anche in ordine alla devoluzione dei beni residuati dopo esaurita la fase di liquidazione, nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente normativa di legge.

In nessun caso il patrimonio residuo potrà essere distribuito agli associati.

**Art. 16 – Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE